

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 gennaio 1993, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione (*)
	— ECU/100 kg —
1701 11 90 100	37,42 (*)
1701 11 90 910	35,49 (*)
1701 11 90 950	(*)
1701 12 90 100	37,42 (*)
1701 12 90 910	35,49 (*)
1701 12 90 950	(*)
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 000	0,4068
	— ECU/100 kg —
1701 99 10 100	40,68
1701 99 10 910	39,39
1701 99 10 950	39,39
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 100	0,4068

(*) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

(*) Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione, modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85.

(*) Le restituzioni all'esportazione verso le Repubbliche di Serbia e del Montenegro possono essere concesse unicamente nell'ambito degli aiuti umanitari forniti da organismi caritativi che rispondano alle condizioni precisate all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio.